

Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi

RS 0.232.112.4; RU 1997 2350

Modifica dell'articolo 9^{sexies}

Adottato dall'Assemblea dell'Unione di Madrid il 12 novembre 2007
Entrato in vigore il 1° settembre 2008

*Traduzione*¹

Art. 9^{sexies} Relazioni fra gli Stati partecipi sia del presente Protocollo sia dell'Accordo di Madrid (Stoccolma)

(1) a) Nelle relazioni fra gli Stati partecipi sia del presente Protocollo sia dell'Accordo di Madrid (Stoccolma) si applica unicamente il presente Protocollo.

b) Indipendentemente dalla lettera a, una dichiarazione fatta secondo l'articolo 5.2)b) o 5.2)c) o l'articolo 8.7) del presente Protocollo da uno Stato partecipe sia del presente Protocollo sia dell'Accordo di Madrid (Stoccolma) non ha effetto alcuno sulle relazioni con un altro Stato partecipe sia del presente Protocollo sia dell'Accordo di Madrid (Stoccolma).

(2) Alla scadenza di un periodo di tre anni dal 1° settembre 2008, l'Assemblea esamina l'applicazione del capoverso 1)b) e può, in ogni momento successivo, abrogarlo o limitarne la portata a maggioranza dei tre quarti. Solo gli Stati che sono partecipi sia dell'Accordo di Madrid (Stoccolma) sia del presente Protocollo hanno il diritto di partecipare al voto dell'Assemblea.

¹ Dal testo originale francese (RO 2009 287).

